

“g bis) le ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili.”.

Art. 8
Norma finale

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003 di cui al comma 1, è approvata la deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 17 quater 2, comma 6, della l.r. 32/2002, così come inserito dalla presente legge.

3. Lo schema-tipo della convenzione e dell'attestazione finale di cui all'articolo 17 ter, commi 4 e 13, sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di cui al comma 1.

Art. 9
Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 16 aprile 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.04.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 12 febbraio 2018, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 19 febbraio 2018, n. 256

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Cristina Grieco

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 5 aprile 2018

Approvata in data 11 aprile 2018

Divenuta legge regionale 8/2018 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2018, n. 16

Contributo straordinario di solidarietà a favore della moglie di Idy Diene.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Contributo straordinario di solidarietà

Art. 2 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Viste le mozioni del Consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 1184 e n. 1190 le quali impegnano la Giunta regionale, rispettivamente, a valutare la possibilità di stanziare un contributo di solidarietà a favore della famiglia di Idy Diene e a stanziare un contributo di solidarietà puntuale e biennale in favore della medesima famiglia;

Considerato quanto segue:

1. La Regione intende fornire una tangibile espressione della vicinanza delle istituzioni regionali alla moglie del cittadino senegalese assassinato il 5 marzo 2018 a Firenze;

2. In conformità a precedenti contributi di solidarietà erogati in casi analoghi l'importo è stato fissato in 20.000,00 euro annui.

Approva la presente legge

Art. 1

Contributo straordinario di solidarietà

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, alla moglie del signor Idy Diene, vittima dell'omicidio commesso il 5 marzo 2018 a Firenze.

2. Il contributo è pari ad euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione del contributo.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018 e 2019.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018 e 2019, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

Anno 2018

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 20.000,00;

- in aumento, Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 20.000,00;

Anno 2019

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 20.000,00;

- in aumento, Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 20.000,00.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 17 aprile 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.04.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 13 marzo 2018, n. 27

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 23 marzo 2018, n. 265

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 5 aprile 2018

Approvata in data 11 aprile 2018

Divenuta legge regionale 7/2018 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2018, n. 17

Disposizioni in merito alle etichette informative negli impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga